



## *Città di Lecce*

SUB PREFETTIZIO VICARIO  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 187 DEL 29/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 119 DEL 2018.**

L'anno duemiladiciannove, addì VENTINOVE del mese di  
MARZO alle ore 12.37, in Lecce, nel Palazzo di Città, il SUB Commissario  
PREFETTIZIO VICARIO DOTT. GUIDO APREA con i poteri a Lui conferiti con Decreto  
PREFETTIZIO N.4612/2019 DELL'11/01/2019, con l'assistenza del Segretario  
Generale ANNA MARIA GUGLIELMI, ha adottato la seguente deliberazione.

Su proposta del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, vista l'istruttoria del Responsabile Contenzioso

**Premesso che:**

- l'art. 6 – “ Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018;

**Considerato che:**

- fino alla data di approvazione della presente delibera le posizioni debitorie oggetto di contenzioso tributario, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione ammontano a n.1250;
- non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo.

**Considerato inoltre che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dell'esito delle sentenze che risultano depositate alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. N. 119 del 2018;
- per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Tenuto conto che il presente provvedimento comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

L'istruttore – Responsabile Contenzioso  
(Dott. Donatella Ciampetti)

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Lecce verbale n. 14/2019

DICHIARARE LA PRESENTE, AI SENSI DELL' ART.134 COMMA 4 DEL D.Lgs N.267/00, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere POSITIVO

Il Dirigente del Servizio  
f.to Dott. Raffaele Parlangeli

Data 27/03/2019

PER LA REGOLARITA' CONTABILE ~~EL'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA~~

Si esprime parere POSITIVO

Il Dirigente del Servizio  
f.to Dott. Salvatore Laudisa

Data 28/03/2019

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

SUB PREFETTIZIO VICARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

GUIDO APREA

F.to ~~EMERSON~~ SODANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to A. M. GUGLIELMI

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune

dal 02 APR. 2019 al 16 APR. 2019

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000

Lecce, 02 APR. 2019

Il Segretario Generale  
F.to A. M. GUGLIELMI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio  
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;

Lecce, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

F.to A. M. GUGLIELMI

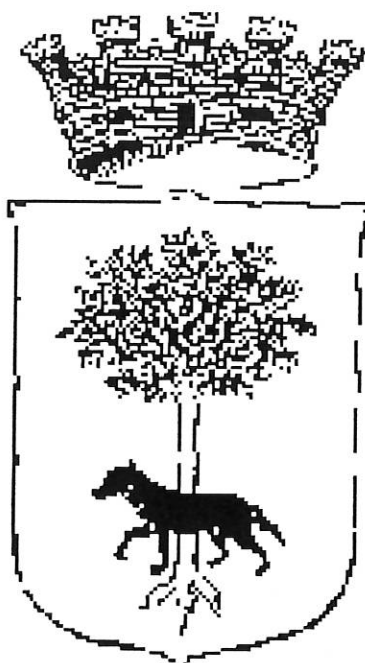
Per copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo.

Lecce, 02 APR. 2019

Il Segretario Generale



Allegato alla Deliberazione Comm.  
n. 187 del 29 MAR. 2019



## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

*Approvato con deliberazione*

## Sommario

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 Oggetto del regolamento.....                           | 3 |
| Art. 2 Oggetto della definizione agevolata.....               | 3 |
| Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda..... | 3 |
| Art. 4 Importi dovuti.....                                    | 3 |
| Art. 5 Perfezionamento della definizione.....                 | 5 |
| Art. 6 Diniego della definizione.....                         | 5 |
| Art. 7 Sospensione termini processuali.....                   | 5 |
| Art. 8 Entrata in vigore.....                                 | 6 |

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall' art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" di intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119.

**Art. 2**  
**Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore, per quanto attiene entro la data del 24 ottobre 2018.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune di Lecce per quanto attiene ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP,(ingiunzioni di pagamento).

**Art. 3**  
**Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [contenziosotributario@pec.comune.lecce.it](mailto:contenziosotributario@pec.comune.lecce.it) o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Lecce sito alla Via Rubichi n. 16.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

**Art. 4**  
**Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trova la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:
  - il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorsi notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
  - il 90% dell'imposta se:
    - o il ricorso è scritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

- il ricorso è iscritto nel primo grado ed è già stato discusso, ma si è in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
  - il ricorso è iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D. lgs. N. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante è stata già decisa con sentenza definitiva;
  - pendono i termini per la riassunzione ovvero vi è già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- è dovuto il 40% dell'imposta se è stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
  - è dovuto il 15% dell'imposta se è stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.
2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
- il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
  - il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale;
  - il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
- il 40% se:
    - il ricorso è iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
    - il ricorso è iscritto nel primo grado ed è già stato discusso, ma si è in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
    - il ricorso è iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D. lgs. N. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante è già decisa con sentenza definitiva;
    - pendono i termini per la riassunzione ovvero vi è già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
  - il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente.
5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per la restante parte.
6. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui all'articolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perfezionamento della definizione della

controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2019, n. 119.

7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
8. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di liti rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell'ingiunzione di pagamento).

#### **Art. 5**

##### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è superiore € 1.000,00 è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

#### **Art. 6**

##### **Diniego della definizione**

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

## **Art. 7**

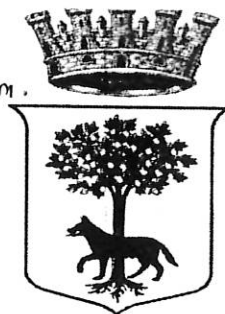
### **Sospensioni termini processuali**

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono alla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

## **Art. 8**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



**Collegio dei Revisori dei Conti  
del Comune di Lecce**

*(Nominato con Deliberazione C.C. n. 137 del 12/11/2018)*

**Verbale n. 14/2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 16,00 presso la Sede Municipale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione C.C. n. 137 del 12/11/2018, immediatamente esecutiva, così composto:

- Dott. Maurizio Stefanelli - Presidente
- Dott. Maurizio Mazzeo
- Rag. Cesare Cozzolino

e riporta le seguenti attività:

esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge N. 119 del 2018"**.

*il Collegio dei Revisori*

premesso che in data 28/03/2019 il Settore Tributi e Fiscalità locale ha consegnato allo scrivente Collegio copia della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge N. 119 del 2018"**, unitamente alla copia del *Regolamento per la Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti*;

esaminati

- ✓ la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sottoposta all'organo di revisione;
- ✓ lo schema del *Regolamento per la Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti* predisposto dal Responsabile del Settore e proposto per l'approvazione del Consiglio Comunale;



**Collegio dei Revisori dei Conti  
del Comune di Lecce**

*(Nominato con Deliberazione C.C. n. 137 del 12/11/2018)*

Visti

- ✓ gli artt. 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- ✓ l'art. 6 "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del D.Lgs. 23 ottobre 2018 n. 119;
- ✓ l'art. 239, primo comma, lettera b), n.7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

rilevato che

- ✓ il nuovo *Regolamento per la Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti*, predisposto dall'Ente è composto 8 articoli per un totale di 11 pagg. ed è applicabile a decorrere dalla sua approvazione;

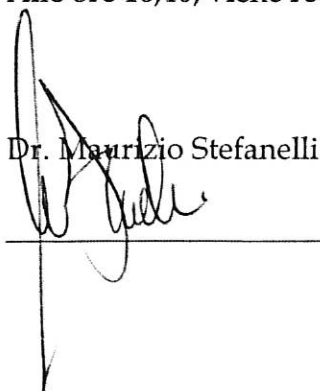
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e riportati con la firma in calce alla proposta di deliberazione;

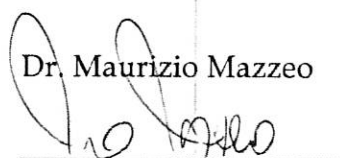
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

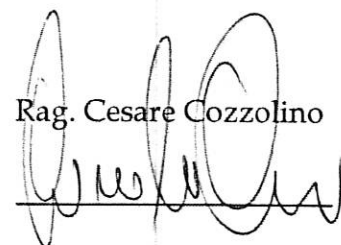
ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Alle ore 16,40, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Dr. Maurizio Stefanelli  


Dr. Maurizio Mazzeo  


Rag. Cesare Cozzolino  


*Verbale del Collegio dei Revisori del Comune di Lecce n. 14/2019*